

gasolio da riscaldamento, equiparando il prezzo al consumo alla media europea.

9/7156/33. Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

preso atto che le entrate relative all'IVA risultano essere state maggiori rispetto a quelle previste,

visti anche i recenti incrementi di prezzo subiti dai prodotti petroliferi;

ritenuto che tali aumenti hanno determinato pesanti ripercussioni sui bilanci delle famiglie;

impegna il Governo

ad intraprendere le idonee iniziative finalizzate a ridurre la tassazione sui prodotti petroliferi, anche mediante l'utilizzazione in compensazione degli oneri già versati dai contribuenti.

9/7156/34. Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

preso atto che le entrate relative all'IVA risultano essere state maggiori rispetto a quelle previste, visti anche i recenti incrementi di prezzo subiti dai prodotti petroliferi;

ritenuto che i costi sostenuti dai professionisti lavoratori autonomi sono conseguentemente aumentati;

impegna il Governo

a prevedere la totale detraibilità dell'IVA sugli acquisti degli autoveicoli, destinati allo svolgimento dell'attività professionale.

9/7156/35. « Donner, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01;

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti prevedendo incentivi per il rinnovo del parco veicolare del Paese;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti all'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà per i soggetti che acquistano autoveicoli usati catalizzati a seguito di rottamazione di veicoli non catalizzati.

9/7156/36. « Vascon, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella tabella 01;

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti prevedendo incentivi per il rinnovo del parco veicolare del Paese;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni, provvedimenti diretti a prevedere agevolazioni fiscali per i soggetti che acquistano autoveicoli usati catalizzati a seguito di rottamazione di veicoli non catalizzati.

9/7156/37. « Pittino, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che una parte del maggiore gettito tributario potrebbe essere utilizzata a sostegno dell' ammodernamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del Paese.

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative affinché si possa procedere al potenziamento degli investimenti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture del Paese.

9/7156/38. « Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilan-

cio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella tabella 01;

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere utilizzato a migliorare i servizi pubblici nelle zone montane con particolare riferimento ai servizi postali;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per il ripristino dei servizi postali nelle zone di montagna soppressi a seguito del piano di razionalizzazione dell'Ente poste italiane.

9/7156/39. « Calzavara, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

preso atto delle variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premesso che:

si è verificata una flessione degli incassi derivanti dai giochi delle lotterie istantanee;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti per introdurre nel gioco del superenalotto aggiustamenti, che consentano una più equa ed ampia suddivisione dei montepremi.

9/7156/40. « Fontanini, Giancarlo Giorgetti ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 238, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO A PALERMO DELLA CONFERENZA SUL CRIMINE TRANSNAZIONALE (7285)

(A.C. 7285 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, nonché per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla

realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vi-

stati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

ARTICOLO 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attività previste al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero de-

gli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7285 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« ART. 01. – 1. Per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi

protocolli è indetta la Conferenza internazionale che si svolgerà a Palermo entro il 2000. Ai lavori della Conferenza partecipano rappresentanti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: « per la firma » fino a: « transnazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 01 »; e dopo le parole: « 21 febbraio 2000, », sono inserite le seguenti: « ed integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2000 e 24 agosto 2000, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « per l'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2001 »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute ».

(A.C. 7285 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.

Sostituire le parole da: entro il 2000 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

01. 7. La Commissione.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Alle iniziative preparatorie e ai lavori della Conferenza partecipa un comitato del Parlamento composto da sei deputati e da sei senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. I deputati e i senatori sono scelti in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

01. 1. Armaroli, Anedda, Migliori, Fragalà, Lembo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati costituiscono con propri atti, un comitato di rappresentanza del Parlamento per le iniziative preparatorie e per i lavori della conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 2. Frattini, Garra, Armaroli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati istituiscono, con proprie determinazioni, un comitato di rappresentanza del Parlamento per le iniziative preparatorie e per i lavori della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 3. Anedda, Menia, Armaroli, Migliori.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati costituiscono con propri atti, un comitato di rappresentanza del Parlamento, composto in modo proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, per le iniziative preparatorie e per i lavori della conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 6. Frattini, Garra.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati provvedono ad istituire, con propri atti, un comitato parlamentare composto di venti deputati e venti senatori per le iniziative preparatorie e per i lavori della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 4. Lembo, Migliori.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano congiuntamente una delegazione parlamentare, composta da un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare di Camera e Senato, che presenzierà ai lavori della Conferenza, relazionando al Parlamento circa i lavori di quest'ultima.

01. 5. Anedda, Fragalà, Migliori.

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la predisposizione del piano operativo degli interventi strutturali necessari e per la individuazione di ogni esigenza connessa alla realizzazione della Conferenza, è costituita, nella città di Palermo, una commissione speciale presieduta dal Commissario di Stato, funzionario delegato, e composto da:

- a) presidente della regione siciliana o un suo delegato;
- b) prefetto di Palermo o un suo delegato;
- c) presidente della provincia regionale di Palermo o suo delegato;
- d) questore di Palermo;
- e) provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia;
- f) capo dell'ufficio tecnico erariale;

g) soprintendente ai beni artistici e storici;

h) soprintendente ai beni ambientali e architettonici;

i) comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri;

l) comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Alle riunioni della commissione speciale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

1. 5. Garra, Frattini, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della predisposizione del piano operativo degli interventi strutturali necessari e per ogni esigenza connessa alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, è costituita, nella città di Palermo, una commissione speciale presieduta dal commissario dello Stato e composta dal presidente della regione siciliana, dal prefetto, dal sindaco di Palermo, dal presidente della provincia di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente ai beni artistici e storici, dal soprintendente ai beni ambientali ed architettonici, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

1. 6. Lembo, Anedda, Migliori, Menia, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il comitato nazionale per l'organizzazione della Conferenza, composto da:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) il Ministro della giustizia o sottosegretario delegato;

c) il Ministro degli affari esteri o sottosegretario delegato;

d) il Ministro dell'interno o sottosegretario delegato;

e) il Ministro della difesa o sottosegretario delegato;

f) il Ministro delle finanze o sottosegretario delegato;

g) il presidente della regione siciliana;

h) il sindaco del comune di Palermo;

i) il presidente della provincia di Palermo.

1. 7. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con il decreto di cui al medesimo comma 1 *con le seguenti:* dal comma precedente.

1. 9. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 8. Frattini, Garra, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la Regione siciliana *fino alla fine del comma con le seguenti:* è autorizzata l'anticipazione di somme fino a 35 miliardi di lire sui fondi disponibili per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, attribuiti alla regione siciliana per gli interventi strutturali dalla stessa regione finanziati o finanziabili.

1. 10. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni amministrazione interessata può altresì destinare ulteriori proprie risorse finanziarie per interventi deliberati dalla commissione speciale. Le

somme derivanti dalla contrazione di mutui o da altra operazione che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare, nonché quelle che la regione siciliana può destinare, saranno interamente versate alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Palermo.

1. 12. Armaroli, Anedda, Migliori, Menia, Nania.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per le stesse finalità le amministrazioni pubbliche interessate possono destinare ulteriori proprie disponibilità finanziarie per interventi strutturali deliberati, previa intesa con le amministrazioni medesime, dalla commissione speciale. Le somme rinvenienti dalla contrazione di mutuo o da altra operazione che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare, nonché quelle che può destinare la regione siciliana saranno versate alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Palermo.

1. 11. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 13. Anedda, Menia, Nania.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: È esclusivo compito del prefetto di Palermo attuare gli interventi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1. 15. Migliori, Armaroli, Anedda, Lembo, Menia.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: All'attuazione degli interventi provvede il prefetto di Palermo, anche in deroga alle norme di contabilità

generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

1. 14. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 16.** Garra, Frattini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 17.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Menia, Lembo.

Al comma 4, sostituire le parole: Al pagamento delle spese indicate al comma 2 con le seguenti: Ai pagamenti delle spese occorse e di cui agli stanziamenti previsti dai commi precedenti.

** **1. 18.** Garra, Frattini.

Al comma 4, sostituire le parole: Al pagamento delle spese indicate al comma 2 con le seguenti: Ai pagamenti delle spese occorse e di cui agli stanziamenti previsti dai commi precedenti.

** **1. 19.** Menia, Migliori, Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 4, sopprimere le parole: a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

* **1. 20.** Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 4, sopprimere le parole: a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

* **1. 21.** Nania, Fragalà, Migliori.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dallo svolgimento della Conferenza, interviene in Parlamento per riferire nei dettagli sul complesso delle spese sostenute, soprattutto in merito alla regolarità delle procedure utilizzate per l'organizzazione della Conferenza.

1. 22. Migliori, Menia, Anedda.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una dettagliata relazione sulle spese sostenute per la sua organizzazione, indicando gli appalti e gli incarichi di qualsiasi natura conferiti ai sensi del comma 3.

1. 23. Armaroli, Nania, Fragalà, Migliori.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma.

2. 1. Armaroli, Anedda, Lembo, Migliori, Menia.

(A.C. 7285 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento, come a suo tempo è stato quello relativo all'organizzazione dell'incontro dei G8 a Genova, è essenzialmente finalizzato a autorizzare

ingenti finanziamenti statali per la progettazione, realizzazione o il recupero di beni immobili in una città;

le opere pubbliche, alle quali in massima parte avrebbe dovuto provvedere il comune stesso anche tramite finanziamenti regionali, verranno concluse ben oltre il periodo in cui si svolgerà a Palermo la Conferenza intergovernativa;

con queste modalità operative, gli incontri internazionali sembrano essere ora sempre più funzionali ad autorizzare la concessione di finanziamenti per lavori pubblici;

tali modalità, sono controproducenti per le Nazioni Unite in quanto possono indurre l'opinione pubblica a pensare che le Nazioni Unite siano un'organizzazione costosa con una conseguente disaffezione nei confronti dell'Organizzazione medesima;

una Convenzione intergovernativa globale di lotta alla criminalità nelle sue diverse tipologie e dovunque essa si manifesti per risultare efficace in termini operativi deve: essere accolta dagli Stati aderenti al sistema delle Nazioni Unite in termini rapidi; contenere regole vincolanti per gli Stati parte; agire sinergicamente con gli altri organismi che operano nel medesimo settore, sia a livello di singoli Stati che a livello internazionale;

alla Convenzione si aggiungono tre Protocolli addizionali di cui uno rivolto al traffico di persone, specialmente donne e fanciulli, per lavoro, per prostituzione;

i problemi concernenti il traffico di fanciulli, anche per organi, e la pedofilia non sono stati debellati ed hanno raggiunto oramai livelli di gravità insostenibili per e all'interno della comunità internazionale;

nel caso della pedofilia il problema è presente in tutto il mondo e coinvolge anche soggetti da 0 anni a 12 anni, ed è causa di danni fisici e psicologici insanabili o sanabili con molta sofferenza da parte di colui che ha subito il crimine;

è di estrema importanza il lavoro sino ad ora svolto dalle Nazioni Unite ed in particolare dall'UNICEF in tema di protezione dei diritti dei fanciulli;

impegna il Governo

a proporre integrazioni nel Protocollo Addizionale, relativo al traffico di persone, con la finalità di offrire la maggiore capacità operativa a livello internazionale per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori;

a sottoporre la proposta di emendamento, prima della sua presentazione, alle competenti Commissioni parlamentari per un loro eventuale contributo; pur nella necessità di mantenere il sistema Internet uno spazio libero ed aperto, a valutare l'opportunità di istituire presso l'UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Institute – una task-force UN che, di concerto con l'UNICEF, si dedichi specificatamente a supportare le autorità nazionali ed internazionali a contrastare attività criminali contro fanciulli attraverso il canale digitale Internet; in occasione di incontri internazionali intergovernativi che si svolgono in Italia, ad autorizzare contribuzioni finanziarie unicamente per ciò che compete lo Stato, le spese per l'organizzazione della Conferenza e le eventuali spese di accoglienza ed ospitalità per le delegazioni accreditate.

9/7285/1 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Calzavara, Michielon ».

La Camera,

esaminato il provvedimento atto Camera n. 7285-A, con il quale parte degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 2 del predetto disegno di legge sono stati posti a carico del Ministero dei lavori pubblici; in particolare il limite di impegno quindicennale di 5 miliardi decorrenti dal 2001, previsti nel disegno di legge medesimo, è stato per lire 2 miliardi annuali posto a carico del fondo speciale in conto capitale,

accantonamento del Ministero dei lavori pubblici, alla finalizzazione « Strada statale n. 307 del Santo »;

impegna il Governo

a prevedere nella finanziaria 2001 le risorse necessarie per gli interventi sulla

strada statale del Santo, in particolare il limite di impegno quindicennale di 5 miliardi decorrenti dal 2001 e di presentare apposito disegno di legge per il loro utilizzo.

9/7285/2 « Rodeghiero, Luciano Dussin, Stucchi, Dozzo, Coperchini ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4792. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 240, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2000-2001 (APPROVATO DAL SENATO) (7346)

(A.C. 7346 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni relative al personale della scuola).

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal

comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con Ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono dispo-

ste con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti vicini, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo

professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: « Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000).

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e

per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di infla-

zione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7346 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 marzo 2000 – 4^a serie speciale. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il

completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle gra-

duatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis. »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta" ».

All'articolo 2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « lire 69,5 miliardi per l'anno 2000 » sono inserite le seguenti: « lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione

del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. »;

al comma 3, secondo periodo della novella, dopo le parole: « programmazione economica, » sono inserite le seguenti: « sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; »; al sesto periodo della novella, dopo le parole: « programmazione economica », sono aggiunte le seguenti: « , sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie). — 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge ».

(A.C. 7346 — sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: o supplenza temporanea.

1. 1. Napoli, Malgieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il personale che vi con le seguenti in base all'ordine di graduatoria il personale che.

1. 2. Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o temporanea.

1. 3. Napoli, Malgieri.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: o temporanea.

1. 4. Napoli, Malgieri.

Al comma 6, sostituire le parole: negli ultimi tre anni scolastici con le seguenti: alla data del 28 ottobre 2000.

1. 5. Lucchese.

Al comma 6, dopo le parole: nelle scuole statali aggiungere le seguenti: o paritarie.

1. 6. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: hanno maturato fino alla fine del periodo con le seguenti: avranno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma entro il 30 giugno 2000.

1. 7. Napoli, Malgieri, Misuraca.

Al comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: coloro che hanno aggiungere le seguenti: acquisito il titolo e.

1. 8. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i requisiti di servizio fino alla fine del periodo con le seguenti: centottanta giorni di servizio al 31 agosto 2000.

1. 13. Lenti, Cangemi.

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i requisiti di servizio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* trecentosessanta giorni di servizio al 31 agosto 2000.

1. 14. Lenti, Cangemi.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì ammessi alla sessione riservata di esami, con analoghi criteri d'accesso, i docenti di strumento musicale negli ex istituti magistrali, per la nuova classe di concorso A 077.

* **1. 9.** Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì ammessi alla sessione riservata di esami, con analoghi criteri d'accesso, i docenti di strumento musicale negli ex istituti magistrali, per la nuova classe di concorso A 077.

* **1. 15.** Lenti.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono ammessi altresì alla sessione riservata di esami coloro che, alla data di entrata in vigore della sopracitata legge 3 maggio 1999, n. 124, avevano maturato i requisiti di servizio e che hanno conseguito il titolo di studio richiesto entro il 27 aprile 2000.

1. 10. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nelle graduatorie *con le seguenti:* in coda alle graduatorie.

1. 11. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-ter, quinto periodo, dopo le parole: nel medesimo scaglione *aggiungere le seguenti:* ma prima.

1. 12. Napoli, Malgieri.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo valutabile nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo il requisito dell'abilitazione di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460. Con decreto da emanare di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene determinato il punteggio da attribuire, nell'ambito delle stesse graduatorie permanenti di cui al comma precedente, al titolo di dottore di ricerca, ovvero a ciascun anno di borsa di studio, non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio, a cui ciascun anno di borsa di studio viene equiparato.

1. 16. Lenti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis — (Disposizioni sul trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari comunali) — 1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della